



COMUNE DI MARZABOTTO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 57 DEL 27/10/2020

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE FRAZIONI E LOCALITÀ NON METANIZZATE EX ART. 8, COMMA 10 L. 448/1998(SOSTITUITO DALL'ART. 12, 4° COMMA, L.488/1999) - ANNO 2020

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 27/10/2020 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTISETTE del mese di OTTOBRE alle ore 20:30 convocata con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
CUPPI VALENTINA	C	TESTA ANNA MARIA	C	MURACA DOMENICO	C
SPADONI BRUNO	C	BENASSI MARIARITA	C		
VIGNOLI LUCA	C	LOVATI ROBERTO	C		
BENASSI SIMONA	C	BATTISTINI MORRIS	C		
BORGHI ALESSANDRO	N	FUENTES MARIELA EVANGELI	C		
BALZOTTI CONCETTA	C	MENINI DANIEL	C		
<i>Totale Presenti: 12</i>			<i>Totale Assenti: 1</i>		

Assenti Giustificati i signori:

BORGHI ALESSANDRO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

È presente l'Assessore Esterno RIGHI SIMONE, LOLLI LUCA.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT.SSA MUSSO LUISA.

In qualità di SINDACO, il Sig. DOTT.SSA VALENTINA CUPPI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scudatori i consiglieri sigg.:

» » »

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

Ai sensi dell'art. 54, comma 3 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati su supporto informatico e pubblicati sul sito istituzionale.

Sentiti gli interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Territorio Comunale di Marzabotto ha un'ampiezza di 72 Km. e si estende fra la vallata del Torrente Setta e quella del fiume Reno, confinante con i Comuni di Monzuno, Sasso Marconi, Vergato, Monte San Pietro, Valsamoggia, Grizzana Morandi; lo stesso è suddiviso in località/frazioni sparse sull'intero territorio fuori dal perimetro urbanizzato ove insiste la casa comunale, denominate:
 - Lama di Reno (al confine con Sasso Marconi nella vallata nel fiume Reno);
 - Sirano (al confine con Sasso Marconi nella vallata del Torrente Setta);
 - Allocco (al confine con Monzuno nella vallata del Torrente Setta);
 - Gardeletta, Quercia Murazze (al confine con Monzuno nella vallata del Torrente Setta);
 - Pioppe di Salvaro (al confine con Vergato e Grizzana Morandi nella vallata del fiume Reno);
 - Sibano (nella vallata del fiume Reno);
 - Pian di Venola (al confine con Valsamoggia nella vallata del fiume Reno);
 - Medelana (al confine con Monte San Pietro e Sasso Marconi nella vallata del fiume Reno);
 - Luminasio (nella vallata del fiume Reno);
- per la morfologia del territorio risulta alquanto difficile la realizzazione della condotta del gas;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 27/09/2001 si riconfermavano quali zone non metanizzate quelle espresse nella delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 07.09.2000 "Individuazione delle frazioni e località non metanizzate ai sensi dell'art. 12 comma 4 della Legge 488/99;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 30/09/2009, si individuavano le zone non metanizzate oggetto dell'agevolazione per l'anno 2009;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 31/03/2010 si riapprovava l'elenco delle zone non metanizzate a seguito delle due note del 31 Dicembre 2009 e successiva nota del 15 Gennaio 2010 dell'Agenzia delle Dogane nella quale si informava che a partire dal 1° Gennaio 2010 veniva meno l'applicazione della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2 della legge 28/12/2001, n. 448, ed in particolare le frazioni parzialmente non metanizzate, ricadenti nella zona climatica E, di Comuni ricadenti anch'essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale, mentre resta salva l'applicazione del beneficio alle "porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";
- con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 28/09/2011 si individuavano le zone non metanizzate oggetto dell'agevolazione per l'anno 2011;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 28/09/2012 si individuavano le zone non metanizzate oggetto dell'agevolazione per l'anno 2012;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 18/09/2013 si individuavano le zone non metanizzate oggetto dell'agevolazione per l'anno 2013;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 01/10/2014 si individuavano le zone non metanizzate oggetto dell'agevolazione per l'anno 2014;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 15/09/2015 si individuavano le zone non metanizzate oggetto dell'agevolazione per l'anno 2015;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 28/10/2016 si individuavano le zone non metanizzate oggetto dell'agevolazione per l'anno 2016;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 28/09/2017 si individuavano le zone non metanizzate oggetto dell'agevolazione per l'anno 2017;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 07/11/2018 si individuavano le zone non metanizzate oggetto dell'agevolazione per l'anno 2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 25/09/2019 si individuavano le zone non metanizzate oggetto dell'agevolazione per l'anno 2019;

VISTO l'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 23.12.1998 n. 448, come sostituito dall'art. 12, comma 4 della legge 23.12.1999 n. 488, e di quanto stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 30.09.2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla Legge 23.11.2000, n. 354, per cui i Comuni interessati, al fine di ottenere il beneficio della riduzione del prezzo di acquisto del gasolio e del GPL da riscaldamento, debbono provvedere ad individuare, attraverso delibera di Consiglio Comunale, le frazioni non metanizzate e trasmettere gli atti entro il 30 settembre di ogni anno al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria e considerato che la Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ed il D.L. 23.10.2018 n. 119 (cosiddetto "Decreto Fiscale") convertito, con modificazioni, in Legge 17.12.2018 n. 136 non ha abrogato tale beneficio fiscale e pertanto lo stesso è tuttora applicabile;

DATO ATTO che la rete di distribuzione del gas metano ad oggi non ha subito modificazioni e variazioni rispetto all'anno 2001 e che pertanto l'individuazione delle frazioni non metanizzate si identifica con quella resa negli atti deliberativi sopra citati;

RICHIAMATA la nota RU del 28.12.2012 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli concernente le "Disposizioni tributarie in materia di accisa ed altre previsioni d'interesse per i prodotti sottoposti alla medesima imposta. Indirizzi interpretativi.", con la quale si conferma l'efficacia delle norme di cui all'art. 8, 10° comma della L.448/1998 e quindi l'applicabilità nel tempo delle disposizioni delle agevolazioni fiscali in oggetto;

VISTO l'elenco delle località non metanizzate, di cui alla nota spedita al Ministero delle Finanze del 10.11.2000 prot. n. 11631 ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 154 del 18.12.2000 e che si riconferma poiché all'attuale non vi sono state variazioni;

VISTI gli allegati pareri favorevoli:

- in ordine alla regolarità tecnica a firma del Responsabile Settore Servizi al Territorio (art. 49, c.1 D.Lgs. 267/2000);

CON la seguente votazione espressa in forma palese dai n. 12 componenti consiliari presenti: astenuti n. 3 (Battistini, Fuentes, Menini), favorevoli n. 9, contrari nessuno;

DELIBERA

INDIVIDUARE, per l'anno 2020, quali frazioni/località non metanizzate tutte quelle identificate dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 113 del 27/09/2001 "Individuazione delle frazioni e località non metanizzate ai sensi dell'art. 12 comma 4 della L. 488/1999", che si allega alla presente quale sua parte integrante, formale e sostanziale, ribadendo che non riguardano frazioni aventi requisiti diversi da quelli previsti dall'art. 4, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 268/2000, convertito con modificazioni dalla L. n. 354/2000 e dall'art. 27, comma 3, della L. n. 388/2000 e che sono tutte poste fuori dal centro abitato dove ha sede la casa comunale e comunque in aree esterne alla fascia di 80 metri di distanza dalle condotte del gas;

DISPORRE la validità del presente atto per l'anno 2020 e comunque fino a diversa, nuova deliberazione;

DISPORRE che copia del presente atto e l'allegato elenco venga ritrasmesso al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato.

RENDERE con separata, successiva votazione, espressa in forma palese dai n. 12 componenti consiliari presenti: astenuti n. 3 (Battistini, Fuentes, Menini), favorevoli n. 9, contrari nessuno; la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi art. 134 – 4° comma – D.Lgs. 267/2000.

ELENCO DELLE FRAZIONI/LOCALITA' NON METANIZZATE E SITUATE AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO DOVE HA SEDE LA CASA COMUNALE, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CI C.C. N. 101 DEL 07/09/2000 - COMUNE DI MARZABOTTO.

FRAZIONI/LOCALITA	
LUMINASIO (<i>Zona non metanizzata</i>) Intera Frazione fuori dal centro urbanizzato ove ha sede la casa comunale.	Case sparse con denominazione: la Costa, Torre, San Vittore, Cà Faccino, Storiano di Sopra, le Borre, Castellarso, le Scuole, Versura, Rio, Chiesa, Storiano di Sotto, Barco; Lago di Luminasio (Borgo), Frascarolo (gruppo di case), il Poggio (gruppo di case), Luminasio (gruppo di case), Mazzagatti (gruppo di case) Vaierana (borgo); Case sparse senza denominazione.
MEDELANA (<i>Zona non Metanizzata</i>) Intera Frazione fuori dal centro urbanizzato ove ha sede la casa comunale.	Case sparse con denominazione: Termina, Monte dei Pini, I Campidelli, Poggiale, Clarè, il Poggio, Rabatta, Via Medelana, Cà Nova; Case sparse senza denominazione. Casamento (gruppo di case)
MONTASICO (<i>Zona non metanizzata</i>) Intera Frazione fuori dal centro urbanizzato ove ha sede la casa comunale.	Meladello (gruppo di case), Lago di Montasico (gruppo di case), La Croce (gruppo di case), La Costa di Montasico (gruppo di case); Case sparse con denominazione: la Valle, la Serra, Valmara, Roncudolo, Cà de Mottari, Molinello, Cà de Comastri, Lemme, Belvedere; Case sparse senza denominazione.
PIAN DI VENOLA fuori dal centro urbanizzato ove ha sede la casa comunale.	Case sparse con denominazione: Cà de Barbetti, Cà Nova, Cà del Ponte, il Cerro, Serra di Sopra, Caricatore, Chiesa di Venola, Cà di Lucca, Gaibira, Serra di Sotto; Case sparse senza denominazione.
PIOPPE DI SALVARO fuori dal centro urbanizzato ove ha sede la casa comunale.	La Cà, Boschi, Blogna; Case sparse senza denominazione.
SIBANO fuori dal centro urbanizzato ove ha sede la casa comunale.	Case sparse con denominazione: Termine, il Poggio, i Lanizzi, Cà Vecchia, Predosa, Clavara, Via Malfolle da: Ville di Malfolle, Pianoro, Malfolle, Cà Nova di Sopra, Palazzini, le Felci; Case sparse senza denominazione.
SPERTICANO Intera Frazione fuori dal centro urbanizzato ove ha sede la casa comunale.	San Simone, Casetta, Cà Zappoli, Casa popolare, Fontana, Chiesa di Sperticano, Casellina, Campidello, Naviola, Tagliadazza, Roncadelli Case sparse senza denominazione.
LOCALITA SPARSE FRA LAMA DI RENO E PANICO fuori dal centro urbanizzato ove ha sede la casa comunale	Miana, Cà de Muratori, Campo del Melo, Flora, Belvedere, Campazza, Case sparse. Ignano di Sopra, Campione, la Riva, Cà di Là, Chiesa di Canovella, Ronzano di Sopra, Ronzano di Sotto, Case Sparse.

PANICO fuori dal centro urbanizzato ove ha sede la casa comunale.	Via San Silvestro da: Tinto, Cà de Braccini, Cà Nova, la Collina, San Silvestro, Bottega, Bornadè, Cà del Gallo; Case sparse senza denominazione.
LAMA DI RENO fuori dal centro urbanizzato ove ha sede la casa comunale.	Case sparse con denominazione: Cà Fajè, Stanzano di Sopra, Stanzano di Sotto, Stanzano di Mezzo, Cà Fortuzzi, Torrenera, Cà dei Smarioli, Campo Fedele, Casetta, Cuppio di Sopra, Cuppio di Sotto, Ronchi, Pianelli, Case sparse.
LAMA DI SETTA fuori dal centro urbanizzato ove ha sede la casa comunale.	Case sparse con denominazione: Tassinaro, Cà Sabbadona, I Piani, Cà Bianca, Villa d'Ignano, Cà Ancini, Cà Nova, Canovetta, Lusignano, Ghisiola, Cà dei Gigli, Cà Murata, Buco; Case sparse senza denominazione.
GARDELETTA fuori dal centro urbanizzato ove ha sede la casa comunale.	Case sparse con denominazione: Poggio, Casetta, Podella, Cà Beguzzi, Rio Borre; l'America (gruppo di case) Case sparse senza denominazione
QUERCIA fuori dal centro urbanizzato ove ha sede la casa comunale.	Case sparse con denominazione: Le Borre, Cadotto, Castagnaro, San Giovanni di Sopra, San Giovanni di Sotto, Fanaticcia, Casoncelli, Migliorine, Casoncelli, Casa Aguzzi, Casone, Concola, Serana, l'Aia, le Scope, Aravecchia, Prunaro di Sopra, Prunaro di Sotto, Case sparse senza denominazione.



COMUNE DI MARZABOTTO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera 57

Del 27/10/2020

OGGETTO

INDIVIDUAZIONE DELLE FRAZIONI E LOCALITÀ NON METANIZZATE EX ART. 8, COMMA 10 L. 448/1998(SOSTITUITO DALL'ART. 12, 4° COMMA, L.488/1999) - ANNO 2020

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 13/10/2020 <i>TEGLIA MARCO</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : Data



COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 57 del 27/10/2020

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE DELLE FRAZIONI E LOCALITÀ NON METANIZZATE EX ART. 8, COMMA 10 L. 448/1998(SOSTITUITO DALL'ART. 12, 4° COMMA, L.488/1999) - ANNO 2020

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

FIRMATO
IL SINDACO
Dott.ssa CUPPI VALENTINA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MUSSO LUISA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).